

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 260 DEL 17/02/2023

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI GIUSEPPINA GENTILE IN QUALITA' DI INFERMIERE.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2023    Numero Proposta: 293/23

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- in adempimento alla deliberazione n. 168 del 4 febbraio 2022 è stata disposta l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di infermiere – tra gli altri – della sig.ra Giuseppina GENTILE, con contratto della durata prevista di dodici mesi con decorrenza dall'effettiva immissione in servizio, al fine di garantire la regolare erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali dell'assistenza infermieristica a fronte delle straordinarie esigenze di servizio connesse alla vacanza di posti, alla temporanea assenza a vario titolo di dipendenti a tempo indeterminato, nonché all'emergenza epidemiologica da covid-19;
- il rapporto di lavoro a tempo determinato della suddetta dipendente ha avuto decorrenza dal giorno 22 febbraio 2022 e con durata prevista di dodici mesi, con assegnazione sul posto vacante di F. DG. – matricola n. 15992 – la cui sostituzione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni regionali per l'acquisizione del personale in esito alla programmazione del quarto trimestre 2021 riscontrata favorevolmente con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 559906 del 30 novembre 2021;
- il giorno 21 febbraio 2023 è prevista la scadenza del rapporto di lavoro della sig.ra Giuseppina GENTILE;
- al fine di garantire la continuità assistenziale e la copertura dei turni di servizio, con nota n. 7973 di prot. del 30 gennaio 2023 il Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie", ha chiesto la proroga del termine di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente della quale trattasi, a fronte della permanenza della vacanza del posto sul quale essa risulta temporaneamente assegnata e della difficoltà di reperimento di nuovi infermieri a tempo determinato dalle liste di idonei dell'avviso espletato dall'Azienda.

Considerato che:

- in assenza di graduatorie di concorso alle quali attingere per l'ordinario fabbisogno di infermieri a tempo indeterminato, si richiamano i provvedimenti adottati con le deliberazioni n. 1784/2022, n. 2015/2022, n. 1295/2022 e – da ultima – con la deliberazione n. 79 del 20 gennaio 2023 in esito alle scadenze del bando dell'avviso pubblico indetto dall'Azienda per l'assunzione di infermieri a tempo determinato – bando n. 67/2022;
- a fronte delle assunzioni disposte con i suddetti provvedimenti per complessive novantadue unità di infermieri a tempo determinato risultati collocati nelle liste degli idonei approvate in esito alle scadenze dell'avviso, soltanto ventinove dei candidati interpellati in esecuzione delle deliberazioni n. 1784/2022, n. 2015/2022 e 1295/2022 hanno accettato di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato;
- anche dall'ultima lista di ventiquattro idonei approvata con la deliberazione n. 79 del 20 gennaio 2023 risultano acquisite soltanto undici disponibilità a perfezionare l'assunzione a tempo determinato, salvo il buon esito delle procedure tuttora in corso;
- l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – nel testo applicabile alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 - prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi;

- l'ultimo capoverso della lettera "K" della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2023 consente alle Aziende di acquisire personale dipendente a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la definitiva copertura dei posti vacanti;
- l'articolo 70, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 consente alle Aziende di stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n.81/2015, precisando che i contratti a termine hanno durata massima di trentasei mesi;
- in merito all'applicazione delle norme che prevedono il rinnovo o la proroga del termine apposto al contratto di lavoro, la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che *"si ha proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto"*, con la conseguenza che il termine dilatorio previsto dal contratto collettivo nazionale in caso di successione di contratti è applicabile alle sole ipotesi di rinnovo del contratto a seguito della rivalutazione dei rispettivi interessi delle parti che interviene dopo la scadenza del precedente rapporto e non all'ipotesi di proroga del termine di scadenza.

Dato atto che:

- nel corso della durata del rapporto a tempo determinato, in ragione delle specifiche esigenze di servizio, la Direzione delle professioni sanitarie può assegnare al dipendente a tempo determinato la sostituzione di altro dipendente, specificando la causa della nuova sostituzione ed il nominativo del nuovo dipendente sostituito (altro dipendente temporaneamente assente ovvero temporanea assegnazione su altro posto vacante), ferma restando la scadenza del rapporto;
- la Direzione delle professioni sanitarie provvede alla continuità di servizio comunicando con congruo preavviso all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" l'eventuale previsto rientro dei dipendenti temporaneamente assenti ovvero l'assegnazione di personale a tempo indeterminato sul posto vacante temporaneamente ricoperto dal dipendente a tempo determinato;
- nel caso di accoglimento della proposta di proroga del termine di scadenza del contratto a tempo determinato dell'infermiera Giuseppina GENTILE, per l'applicazione degli istituti contrattuali (conteggio delle ferie, conteggio del periodo di preavviso dovuto in caso di dimissioni, ecc.), tenuto conto delle esigenze di servizio e della normativa sopra indicata, si propone che la durata della proroga del contratto a tempo determinato sia fissata in dodici mesi, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata senza preavviso previste in caso di rientro in servizio del titolare temporaneamente assente (articolo 70, comma 10, del C.C.N.L. 2.11.2022) ovvero per recesso anticipato con preavviso da parte dell'Azienda (ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. 2.11.2022) laddove si provveda all'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato sui posti vacanti.

Dato altresì atto che:

- la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato di un infermiere è coerente al limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 che fa parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023 e con gli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- dall'adozione del provvedimento non derivano peraltro oneri effettivi a carico del bilancio dell'Azienda, tenuto conto della spesa già prevista con le deliberazioni n. 1784/2022, n. 2015/2022, n. 1295/2022 e n. 79/2023 richiamate nel testo e del considerevole minor numero di

assunzioni perfezionate a fronte delle rinunce acquisite, rispetto al numero di infermieri da assumere previsto.

Visti e richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di utilizzo delle forme flessibili dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- il Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità del 2 novembre 2022 avente ad oggetto il “contratto individuale di lavoro”;
- gli articoli 70 e 71 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto premesso il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane”, quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere in merito alla richiesta pervenuta dal Direttore dell'unità operativa complessa “Direzione delle professioni sanitarie” avente ad oggetto la proroga del termine del contratto di lavoro della dipendente Giuseppina GENTILE in qualità di infermiera a tempo determinato, a garanzia della regolare erogazione dell'assistenza infermieristica.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di disporre, per quanto esposto nelle premesse, la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente Giuseppina GENTILE, in qualità di infermiera, a fronte della persistente vacanza di posti di infermiere a tempo indeterminato, della temporanea assenza dal lavoro di personale a tempo indeterminato e della necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali dell'assistenza infermieristica;
2. di precisare che la proroga del termine del contratto a tempo determinato della dipendente è disposta per il periodo di dodici mesi e pertanto fino al 21 febbraio 2024 (compreso) ovvero – ove precedente – fino all'immissione in servizio del nuovo titolare del posto a tempo indeterminato temporaneamente assegnato (*turn over* di F. DG. – matricola n. 15992);
3. di delegare l'Unità operativa complessa Gestione risorse umane, all'esecuzione del presente provvedimento;

4. di delegare la Direzione delle professioni sanitarie al monitoraggio della continuità di servizio del personale a tempo determinato in relazione al nominativo del dipendente sostituito - in funzione delle successive assegnazioni del dipendente a tempo determinato che sopravvengano nel periodo di durata del rapporto - e a comunicare con congruo preavviso all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" l'eventuale previsto rientro in servizio dei dipendenti sostituiti o l'eventuale assegnazione di nuovo personale a tempo indeterminato sui posti vacanti temporaneamente coperti da personale a tempo determinato, per consentire la tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti di risoluzione del contratto a tempo determinato;
5. di precisare che la spesa derivante dalla proroga del termine di scadenza del contratto a tempo determinato di un infermiere rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.